

Causa C-500/18**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 luglio 2018

Giudice del rinvio:

Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato in materia commerciale di Cluj, Romania)

Data della decisione di rinvio:

2 maggio 2018

Attore:

AU

Convenute:

Reliantco Investments LTD

Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București

Oggetto del procedimento principale

Azione diretta alla dichiarazione di nullità e di responsabilità con cui il ricorrente chiede di:

- a) dichiarare il carattere abusivo di talune clausole di un contratto di negoziazione di strumenti finanziari sulla piattaforma on-line www.ufx.com della società RELIANTCO INVESTMENTS LTD ed eliminare tali clausole dal contratto a motivo della loro nullità;
- b) dichiarare la nullità di sei ordini con limite di prezzo [limit order] inseriti dal ricorrente sulla piattaforma UFX il 13 gennaio 2017;
- c) condannare le convenute al pagamento dell'importo di 1 919 720 dollari USA (in prosieguo: «USD») e degli interessi legali calcolati a partire dal 13 gennaio 2017 fino alla data del pagamento, in via principale, a titolo di danno come conseguenza della responsabilità civile da fatto illecito e, in subordine, in

conformità del ripristino delle parti nella situazione anteriore, come effetto della dichiarazione di nullità degli ordini con limite di prezzo;

d) condannare le convenute al pagamento dell'importo di USD 191 972 a titolo di risarcimento dei danni morali.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Si chiede, in base all'articolo 267 TFUE, l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE, dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE, nonché dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE), n. 1215/2012.

Questioni pregiudiziali

1. Se, nell'interpretare la nozione di «cliente al dettaglio» di cui all'articolo 4 [paragrafo] 1, punto 12, della direttiva 2004/39/[CE], il giudice nazionale possa/debba utilizzare gli stessi criteri interpretativi che definiscono la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE.

2. In caso di risposta negativa alla prima questione, a quali condizioni un «cliente al dettaglio» ai sensi della direttiva 2004/[39/CE] possa allora avvalersi, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, della qualità di consumatore e

3. In particolare, se la realizzazione da parte di un «cliente al dettaglio», ai sensi della direttiva 2004/[39/CE], di un elevato volume di negoziazioni, in un lasso di tempo relativamente breve e l'investimento d'ingenti somme di denaro in strumenti finanziari come quelli definiti all'articolo 4 [paragrafo 1], punto 17, della direttiva 2004/39/[CE] costituiscano criteri rilevanti per la valutazione della qualità di consumatore di un «cliente al dettaglio» ai sensi della medesima direttiva.

4. Se nell'operazione diretta a stabilire la propria competenza, poiché ha l'obbligo di determinare l'incidenza, a seconda del caso, dell'articolo 17, [paragrafo] 1, lettera c), o dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, il giudice nazionale possa e/o debba prendere in considerazione il fondamento di diritto sostanziale invocato dal ricorrente – esclusivamente responsabilità extracontrattuale – come rimedio per la stipula di clausole asseritamente abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE, per cui la legge sostanziale applicabile sarebbe stabilita ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) oppure se l'eventuale qualità di consumatore del ricorrente renda irrilevante il fondamento di diritto sostanziale della sua domanda.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), articolo 2, lettera b), articolo 3, paragrafo 1.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1), articolo 1, punto 2, articolo 2, punto 2, articolo 4, paragrafo 1, punto 12, articolo 6, paragrafo 4, lettera d), e articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5.

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1), articolo 17, paragrafo 1, lettera c), articolo 18 paragrafo 1, articolo 19, articolo 21, paragrafo 1 e articolo 25, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40), articolo 2, paragrafo 1.

Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU 2014, L 352, pag. 1), articolo 13, paragrafo 1.

Disposizioni nazionali invocate

Il giudice del rinvio illustra diverse disposizioni di diritto nazionale che sono state invocate dal ricorrente nel suo ricorso e «che potrebbero essere applicate nel caso di specie» qualora si entrasse nel merito di quest'ultimo. Esse sono tuttavia irrilevanti per risolvere la problematica della competenza giurisdizionale, la quale è oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 15 novembre 2016 il ricorrente ha creato un conto per la negoziazione digitalizzata sulla piattaforma on-line www.ufx.com della società RELIANTCO INVESTMENTS LTD, esprimendo attraverso la piattaforma il suo consenso per quanto riguarda i termini e le condizioni UFX ai fini della negoziazione di

strumenti finanziari del tipo contratti per differenza [contract for difference] (in prosieguo: i «CFD»).

- 2 Per creare il conto sulla piattaforma UFX il ricorrente ha utilizzato un dominio web di una società commerciale e ha gestito la corrispondenza intercorsa con la società RELIANTCO INVESTMENTS LTD in qualità di direttore dello sviluppo di tale società commerciale.
- 3 L'11 gennaio 2017 il ricorrente ha sottoscritto il contratto per i benefici derivanti dalla negoziazione, indicando che intendeva beneficiare della negoziazione offerta dalla società RELIANTCO INVESTMENTS LTD e indicando di aver letto, compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni dell'offerta.
- 4 In tali condizioni, il ricorrente ha accettato la stipula con la società RELIANTCO INVESTMENTS LTD, nella qualità di quest'ultima di autorità di regolamentazione, autorizzata e disciplinata a Cipro dalla Commissione sui valori mobiliari e sulla borsa di Cipro, del contratto del cliente nei termini e nelle condizioni disciplinati da tale atto, ai fini della negoziazione dei CFD.
- 5 Ai sensi dell'articolo 27 del contratto intercorso tra le parti, tutte le controversie che derivano da o hanno un nesso con il contratto del cliente così stipulato saranno risolte dal giudice di Cipro, e inoltre l'atto stipulato e tutti i rapporti relativi alla negoziazione tra le parti saranno disciplinati dalla legislazione cipriota.
- 6 Nel periodo novembre 2016 - 13 gennaio 2017, in seguito all'effettuazione di 197 negoziazioni con i CFD, il ricorrente ha realizzato un utile di USD 644 413,53.
- 7 Il 13 gennaio 2017 il ricorrente ha inserito sulla piattaforma UFX sei ordini con limite di prezzo in funzione del prezzo del petrolio. Il ricorrente sostiene di aver perso, in seguito a tali negoziazioni, l'intera somma accantonata sul conto per la negoziazione, ossia USD 1 919 720.
- 8 Il 26 aprile 2017 il ricorrente ha convenuto dinanzi al giudice del rinvio la società RELIANTCO INVESTMENTS LTD di Cipro e la società RELIANTCO INVESTMENTS LTD LIMASSOL SUCURSALA BUCUREȘTI (RELIANTCO INVESTMENTS LTD LIMASSOL, succursale di Bucarest), sostenendo di essere stato vittima di una manipolazione che ha determinato la perdita della somma menzionata.
- 9 In tali circostanze, il ricorrente invoca la responsabilità civile da fatto illecito delle convenute per la violazione delle disposizioni relative alla tutela del consumatore. Parimenti, esso chiede che sia dichiarato il carattere abusivo di varie clausole contrattuali e che tali clausole siano eliminate dal contratto come conseguenza della loro nullità; che sia dichiarata la nullità di sei ordini con limite di prezzo inseriti dal ricorrente sulla piattaforma UFX il 13 gennaio 2017; che le convenute siano condannate al pagamento dell'importo di USD 1 919 720 e degli interessi legali calcolati a partire dal 13 gennaio 2017 fino alla data del pagamento, in via principale, a titolo di danno come conseguenza della responsabilità civile da fatto

illecito e, in subordine, in conformità del ripristino delle parti nella situazione anteriore come effetto della dichiarazione di nullità degli ordini con limite di prezzo summenzionati e che le convenute siano condannate al pagamento dell'importo di USD 191 972 a titolo di danni morali.

- 10 In sostanza, il ricorrente ritiene che si configuri la responsabilità civile da fatto illecito delle convenute poiché sono state violate le disposizioni relative alla sua tutela in qualità di consumatore, poiché le convenute non hanno adempiuto gli obblighi giuridici d'informarlo, di prestargli consulenza e di avvisarlo per quanto riguarda i servizi forniti e i rischi relativi alla negoziazione sulla piattaforma UFX, hanno inserito nel contratto UFX molteplici clausole abusive che non sono state negoziate, le quali creano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti e sono in contrasto con il requisito della buona fede, [le convenute] hanno prestato servizi non conformi di marketing e di consulenza per investimenti mascherati sotto forma di alcuni servizi di «personal trainer» e non hanno eseguito gli ordini trasmessi in conformità alle istruzioni impartite, circostanza che ha causato l'insorgere del danno.
- 11 Nel controricorso le convenute hanno sollevato l'eccezione d'incompetenza generale dei giudici rumeni, ritenendo che il ricorso rilevi della competenza degli organi giurisdizionali di Cipro.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 12 **Le convenute**, a sostegno dell'eccezione sollevata d'incompetenza dei giudici rumeni, deducono vari argomenti.
- 13 In primo luogo, esse affermano che le parti del contratto UFX hanno effettuato una scelta valida di giurisdizione a favore degli organi giurisdizionali di Cipro tramite la clausola prevista dall'articolo 27 del contratto.
- 14 In secondo luogo, un organo giurisdizionale di Cipro, ossia il Tribunale distrettuale di Limassol, che era stato adito dal ricorrente per l'emissione di un provvedimento provvisorio di sequestro dei beni a Cipro della prima convenuta, si è già pronunciato riconoscendo la propria competenza a statuire.
- 15 In terzo luogo, le convenute ritengono che sia esclusa la competenza dei giudici rumeni di cui si avvale il ricorrente e che è basata sulle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con quelle degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1215/2012, poiché, nel caso in cui si contesti la validità della scelta di giurisdizione, dall'articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento risulta che il giudice deve valutare tale validità ai sensi della legge dello Stato per la cui giurisdizione hanno optato le parti, ossia ai sensi del diritto cipriota.
- 16 In quarto luogo, le convenute affermano che, secondo loro, il ricorso si fonda sulla culpa in contrahendo, in quanto il ricorrente chiede il riconoscimento della responsabilità civile da fatto illecito sostanzialmente per pubblicità asseritamente

ingannevole e per asserita inosservanza di obblighi informativi precontrattuali, poiché la culpa in contrahendo è un'obbligazione extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

- 17 In quinto luogo, le convenute sostengono che non si evince se il ricorrente si fondi sulla prima ipotesi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012 (il contratto è stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore) oppure su quella della seconda frase della lettera c) ([le attività] sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività).
- 18 Orbene, per quanto riguarda la prima parte dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012, essa non sarebbe applicabile alla controversia in quanto la seconda convenuta, che è una controllata della prima convenuta, non avrebbe nessun dipendente e nessuna attività economica in Romania e non sarebbe stata ancora autorizzata ad agire dalla Commissione dei valori mobiliari di Cipro, e inoltre la società controllante non presta direttamente in Romania servizi di negoziazione sul mercato.
- 19 In sesto luogo, le convenute contestano la qualità di consumatore del ricorrente, affermando che è una persona fisica che ha perseguito un fine di lucro, ossia ottenere un utile in seguito alla realizzazione delle negoziazioni con i CFD, cosicché egli non ha esercitato un'attività non professionale, bensì un'attività specifica di un'attività professionale, guadagnando durante l'esecuzione del contratto un utile di USD 644 413,53, come conseguenza della realizzazione di 197 negoziazioni nel periodo novembre 2016-13 gennaio 2017, delle quali solo sei sono state contestate. Poiché il ricorrente non ha agito come un consumatore, non rilevano le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento n. 1215/2012. Inoltre, la determinazione della qualità di consumatore viene effettuata secondo il diritto cipriota e il giudice di Cipro ha già espresso riserve con riferimento a tale qualità del ricorrente.
- 20 **Il ricorrente** chiede il rigetto dell'eccezione sollevata dalle convenute sostenendo che i giudici rumeni sono competenti per statuire nel merito della controversia.
- 21 Il ricorrente afferma, infatti, che la clausola attributiva di competenza contenuta all'articolo 27 del contratto UFX è invalida, essendo nulla per il mancato rispetto delle condizioni di validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, oppure che l'accordo rientra perlomeno in una delle esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
- 22 Egli ha affermato che in tal modo si ignorano le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/2012, le quali fanno riferimento all'articolo 19 della sezione «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori».

Secondo il ricorrente, la scelta della competenza del contratto UFX è contraria a quest'ultimo articolo ed egli ha chiesto che sia dichiarato il carattere abusivo di detta scelta. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, dal punto di vista della legislazione sui consumatori, tale clausola è invalida e non può essere considerata una scelta valida della competenza dei giudici di Cipro.

- 23 Per quanto concerne l'argomento delle convenute basato sulla sentenza del Tribunale distrettuale di Limassol, il ricorrente afferma che quest'ultima non è passata in giudicato nella presente causa, poiché è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento n. 1215/2012, con riferimento ai provvedimenti provvisori o cautelari e non con riferimento al merito della causa o con riguardo alla competenza generale dei giudici della Romania.
- 24 Il ricorrente sostiene inoltre che l'asserito fondamento dell'azione sul concetto di culpa in contrahendo non esclude l'applicazione della sezione 4 del regolamento n. 1215/2012, giacché quest'ultima è finalizzata alla tutela degli interessi dei consumatori sotto il profilo del diritto sostanziale. La ratio di tale tutela giuridica diverrebbe illusoria se quest'ultima fosse unicamente limitata alle azioni a titolo di responsabilità contrattuale, lasciando, invece, scoperto l'ambito estremamente ampio degli illeciti civili.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 25 Il giudice del rinvio sostiene che nella presente causa, ai fini della determinazione della competenza, è necessaria l'interpretazione della nozione di «cliente al dettaglio» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39. Parimenti, esso ritiene necessario determinare se il giudice nazionale possa e/o debba prendere in considerazione il fondamento di diritto sostanziale invocato dal ricorrente – ossia esclusivamente la responsabilità extracontrattuale – quale rimedio per la stipula di clausole asseritamente abusive ai sensi della direttiva 93/13 per le quali la legge sostanziale applicabile sarebbe stabilita ai sensi del regolamento n. 864/2007 o se l'eventuale qualità di consumatore del ricorrente renda irrilevante il fondamento di diritto sostanziale della sua domanda.
- 26 Detto giudice afferma quindi che il ricorrente ha fondato il ricorso sulla responsabilità civile da fatto illecito, ossia una responsabilità extracontrattuale, per la quale la legge sostanziale applicabile sarebbe determinata ai sensi del regolamento n. 864/2007, benché egli si avvalga, allo stesso tempo, della sua qualità di consumatore, situazione in cui il suo ricorso potrebbe rientrare nella materia contrattuale, avvalendosi, dal punto di vista della competenza, delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012.
- 27 Il giudice del rinvio afferma parimenti che, da un lato, le convenute contestano la qualità di consumatore del ricorrente e sostengono che non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento n. 1215/2012 e che la determinazione della qualità di consumatore deve avvenire secondo il diritto cipriota e il giudice di Cipro ha già espresso riserve riguardanti tale qualità del

ricorrente. Dall'altro, il ricorrente sostiene che la nozione di «cliente al dettaglio» prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 coincide con la nozione di «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

- 28 Per quanto riguarda quest'ultimo argomento del ricorrente, il giudice del rinvio esprime le proprie riserve. Esso afferma infatti che l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 definisce il consumatore come «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale», mentre il «cliente al dettaglio» è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 come il cliente che non è professionale, essendo inclusi nell'ambito della nozione di «cliente professionale» i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari.
- 29 Pertanto, dall'interpretazione di tali disposizioni risulta che, mentre il «consumatore» può essere soltanto una persona fisica, che agisce al di fuori della propria attività professionale, «cliente al dettaglio» può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica o un soggetto, diverso da quello menzionato nell'allegato 2 alla direttiva 2004/39.
- 30 Inoltre, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa (C-[269/95], EU:C:1997:337), nella quale la Corte ha dichiarato che «soltanto i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, nell'unico scopo di soddisfare le necessità di consumo privato dell'individuo, rientrano nel particolare regime (...) in materia di tutela del consumatore, mentre tale tutela non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un'attività professionale».
- 31 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene rilevanti le affermazioni delle convenute le quali hanno dichiarato che il ricorrente ha effettuato 197 negoziazioni, in un lasso di tempo di circa tre mesi, realizzando un utile di USD 644 413,53, e ha contestato solo sei fra le negoziazioni summenzionate. Agendo nelle circostanze indicate, il ricorrente potrebbe essere qualificato, sotto il profilo dei criteri stabiliti dalla direttiva 2004/39 e contenuti nell'allegato 2, punto II, come cliente professionale.
- 32 Il giudice del rinvio afferma inoltre che il ricorrente ha utilizzato ai fini della creazione del conto sulla piattaforma UFX un dominio web di una società commerciale e ha gestito la corrispondenza intercorsa con la società RELIANTCO INVESTMENTS LTD in qualità di direttore dello sviluppo di tale società commerciale.
- 33 In tali circostanze il giudice del rinvio ritiene che sia importante chiarire le nozioni di «cliente al dettaglio» e di «consumatore», in particolare i criteri indicativi o obbligatori per i giudici nazionali che possono essere applicati quando essi interpretano una clausola contrattuale alla luce del diritto dell'Unione,

incombendo poi sul giudice nazionale l'obbligo di stabilire se, alla luce di tali criteri, la parte che si avvale della qualità di consumatore ne soddisfi le condizioni.

- 34 Per quanto riguarda la quarta questione, si precisa che essa assume rilevanza in un contesto in cui sul giudice del rinvio incombe l'obbligo di determinare la competenza, e in seguito di determinare l'incidenza, a seconda del caso, dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in funzione degli eventuali criteri d'interpretazione che gli saranno offerti nelle risposte alle prime tre questioni, nonché in funzione dell'interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 precedentemente menzionate.
- 35 In tal senso, il giudice del rinvio ritiene che la sezione 4 del regolamento n. 1215/2012 disciplini la competenza in materia di contratti con i consumatori, applicandosi, in linea di principio, alle azioni proposte da un consumatore basate su un contratto, mentre il ricorso si fonda esclusivamente su una responsabilità civile da fatto illecito che esclude la sussistenza di un rapporto contrattuale, situazione in cui ai fini della determinazione della competenza si porrebbe il problema dell'incidenza delle disposizioni dell'articolo 7, punto 2, della sezione 2 del regolamento n. 1215/2012.
- 36 In tali circostanze, sebbene il ricorrente abbia ritenuto che le questioni pregiudiziali non siano né necessarie, né pertinenti per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale, invocando la teoria dell'«acte claire» mentre, invece, le convenute hanno ritenuto necessaria la formulazione delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice, il giudice del rinvio ritiene che sia necessario ai fini della determinazione della competenza in base al regolamento n. 1215/2012 sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali formulate, al fine di ottenere un'interpretazione delle disposizioni rilevanti per risolvere l'eccezione d'incompetenza generale dei giudici rumeni, conformemente alla finalità delle norme dell'Unione.